



AI SETTORE II

Tutela e Valorizzazione Ambientale

S E D E

Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico.
F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.P.A. Progetto per la coltivazione di una cava di travertino in località San Pietro nel Comune di ACQUASANTA TERME.
Verifica completezza documentale. – **Comunicazioni.**

Con riferimento alla nota prot. n. 14275 del 20.06.2023, inerente l'oggetto ed esaminata la documentazione messa a disposizione, si precisa quanto segue.

- E' necessario che l'area di estrazione propriamente detta, ai sensi di quanto previsto dalle NTA del Programma Provinciale per le Attività Estrattive (PPAE), sia individuata con chiarezza sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili; gli elaborati progettuali dovranno essere pertanto integrati in tal senso;
- Ai fini della sicurezza la recinzione dovrà ricomprendere l'area di intervento e non soltanto l'area di estrazione; gli elaborati progettuali dovranno essere pertanto integrati di conseguenza;
- Le sezioni del progetto di ricomposizione ambientale dovranno risultare coincidenti per numero e posizionamento con quelle del progetto di coltivazione;
- Nella relazione sul progetto di coltivazione (erroneamente intestata relazione sul progetto di ricomposizione ambientale) - al paragrafo 14 denominato *utilizzazione, movimentazione e trasporto degli sterili e del cappellaccio* - ci sono alcuni dati numerici a supporto del dimensionamento delle aree di deposito di materiale sterile/cappellaccio che sembrano in parte discordanti tra loro; in considerazione delle rilevanti quantità di materiale da gestire occorrono più precise indicazioni sulle modalità di stoccaggio e sulla stabilità dei cumuli, anche ai sensi di quanto disposto dall'art.14 delle NTA del PPAE;
- Le sezioni si presentano di difficile lettura a causa di varie sovrapposizioni di simboli e per le dimensioni del carattere utilizzato per identificare le quote;
- E' necessario avere chiarimenti e motivazioni a supporto della scelta progettuale di creare un piano di fondo scavo a (due) livelli sfalsati, scelta che allo stato non appare

dettata da considerazioni di miglioramento della coltivazione o della ricomposizione ambientale finale;

- Si evidenzia sotto il profilo procedurale che lo spostamento del tratto di strada vicinale deve essere autorizzato paesaggisticamente dal Comune interessato, in quanto ai sensi della L.R. 71/97 la Provincia risulta competente esclusivamente nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e dunque solo per il relativo progetto; a tal fine è necessario integrare la pratica con la relazione paesaggistica e la scheda di rappresentazione specifica per lo spostamento della strada;
- Risultano assenti le sezioni stradali dalla 23 al 44 ed in generale le sezioni risultano carenti in dettaglio per quanto riguarda l'individuazione delle quote in corrispondenza del profilo del terreno modificato; in alcune sezioni inoltre il profilo del terreno modificato non si raccorda con quello naturale (le sezioni cioè non si "chiudono");
- L'unica sezione stradale tipo presente, peraltro in un elaborato denominato *individuazione tracciato su base catastale*, appare non coerente con le indicazioni contenute nella relazione progettuale in quanto la larghezza della carreggiata nella sezione è pari a m. 3,15, mentre nella relazione è pari a m. 4,00; ci sono inoltre alcuni particolari costruttivi da precisare con riferimento alle opere accessorie, in particolare zanelle e banchine;
- Si rileva fin d'ora che la larghezza della carreggiata così come ipotizzata sembra non garantire la sicurezza stradale quantomeno nel tratto iniziale di innesto sulla S.P. 7, servizio ed accesso alla cava - tratto interessato dal traffico "pesante" dei mezzi operanti in cava, ma anche dal traffico locale (seppur certamente molto limitato);
- Le pendenze del tratto stradale iniziale di servizio ed accesso alla cava derivanti dal profilo stradale studiato nel progetto risultano essere rilevanti (tra L'11,4% ed il 14,6%); si chiedono chiarimenti in merito con particolare riferimento alla sicurezza soprattutto con camion a pieno carico in discesa;
- La scelta progettuale di perseguire un percorso quasi completamente in sterro non è accompagnata da esaustive indicazioni su come gestire le terre e rocce da scavo che ne conseguono e pertanto è necessario fornire integrazioni in merito;
- Si evidenzia inoltre che l'art. 13, comma 2, della L.R. 71/97 prevede che *Il Comune, entro otto giorni dal deposito delle domande, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni della copia della richiesta di autorizzazione e garantisce forme adeguate di pubblicizzazione degli atti relativi al procedimento. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e*

presentare osservazioni ed opposizioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nell'albo pretorio. Il Comune espleta la procedura di pubblicazione e invia alla Giunta provinciale la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 con eventuali proprie valutazioni motivate circa la realizzazione dell'attività estrattiva nel proprio territorio comunale;


Tali valutazioni sono state rese necessarie dall'art. 23, comma 18 delle NTA del PPAE.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti presso il Settore Programmazione-Pianificazione ed Assetto del Territorio-Urbanistica-Attività Estrattive, sito in Via Piemonte n. 11, Ascoli Piceno, è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Ing. Carlo Brunori (telefono 0736-277934 – mail: carlo.brunori@provincia.ap.it).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Antonino Colapinto)



BC/